

## Le novità introdotte dal Decreto semplificazioni in tema di bonifica dei siti contaminati

di Pierluigi Mascaro

1. Considerazioni preliminari. - 2. Le aree agricole. - 3. La revisione della procedura ordinaria *ex* art. 242 TUA. - 3.1. Le modifiche apportate all'art. 242 *ter* TUA. - 3.2. Le modifiche apportate agli artt. 252 e 252 *bis* TUA. - 3.3. Le modifiche apportate agli artt. 243 e 245 TUA. - 4. I controlli e la bonifica da parte della Pubblica Amministrazione. - 5. Conclusioni.

**1. - Considerazioni preliminari.** Il coacervo delle riforme connesse al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza)<sup>1</sup>, avviato con il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 – c.d. Decreto semplificazioni<sup>2</sup> – nell'ottica di un'accelerazione e snellimento delle procedure e di un rafforzamento ed efficientamento delle strutture amministrative, con l'obiettivo di una riforma della pubblica amministrazione, riguarda anche la parte IV del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), relativa alla gestione dei rifiuti<sup>3</sup> e alla bonifica dei siti contaminati<sup>4</sup>. Queste ultime, oggetto d'esame del presente contributo, sono state introdotte dall'art. 37 del Decreto semplificazioni, rubricato *Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali*, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.

La locuzione «riconversione dei siti industriali» era presente anche nella missione n. 2 del PNRR, seppure con una dotazione d'investimenti non molto cospicua<sup>5</sup>, allo scopo di recuperare i siti «orfani», favorendone il reinserimento nel mercato immobiliare<sup>6</sup>.

In realtà, le recenti modifiche normative interessano quasi tutte le procedure di bonifica e non solo la riconversione dei siti industriali e/o il recupero dei siti orfani.

---

<sup>1</sup> Per un inquadramento generale del tema e per la disamina di alcune missioni e componenti, si vedano A. MURATORI, *Il PNRR italiano all'esame della Commissione europea: le novità della «versione Draghi»*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2021, 6, 417; ID., *I «cantieri» aperti per le riforme da realizzare nel corso della fase attuativa del PNRR italiano*, *ivi*, 499; V. GIAMPIETRO, *Missione 2 PNRR: uno sguardo d'insieme alla «rivoluzione verde» ed alla «transizione ecologica»*, *ivi*, 510; A. QUARANTA, *La tutela del territorio e della risorsa idrica nel PNRR: criticità... e immaginazione*, *ivi*, 518.

<sup>2</sup> Cfr. V. CAVANNA, *Semplificare per tutelare? Le valutazioni di impatto dopo il PNRR*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2021, 7, 526.

<sup>3</sup> Ci si riferisce, in particolare, alle numerose modifiche introdotte sia dall'art. 34 del d.l. n. 77/2021 in tema di *End of Waste* (art. 184 *ter* TUA) sia, soprattutto, dall'art. 35 del medesimo decreto («Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare»), in tema di: assimilazione dei rifiuti urbani; esclusione dal regime dei rifiuti delle ceneri vulcaniche e dei rifiuti da articoli pirotecnici (art. 185 TUA); responsabilità nella gestione dei rifiuti (art. 188 TUA); SISTRI (art. 188 *bis* TUA); trasporto dei rifiuti (art. 193 TUA); sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 TUA); vigilanza e controllo in materia di rifiuti, da parte del MiTE (art. 206 *bis* TUA); determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (art. 214 *ter* TUA); comunicazioni alla Commissione europea (art. 216 *ter* TUA); obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 221 TUA), etc.

<sup>4</sup> Per un inquadramento di base della disciplina in tema di bonifica dei siti contaminati, si veda A. CROSETTI - R. FERRARA - F. FRACCHIA - N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Bari, 2018, 239-242.

<sup>5</sup> Pari a 0,5 miliardi di euro, secondo quanto previsto all'investimento 3.4 della Missione n. 2.

<sup>6</sup> La dotazione si aggiunge, secondo quanto indicato dal Dossier parlamentare «Schede di lettura, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza», a quella - ben più sostanziosa - prevista dal «Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti «orfani», previsto dal comma 800 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e approvato con il d.m. 29 dicembre 2020, a cui sono destinati 105,6 milioni di euro. Entro la fine del 2021 dovrebbero essere individuati i siti e entro il 2022 dovrebbero essere definiti gli accordi di programma e assegnate le risorse economiche.

2. - *Le aree agricole.* Occorre subito segnalare che nella conversione in legge del Decreto semplificazioni è stata soppressa la norma relativa alla bonifica delle aree agricole<sup>7</sup> che, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del medesimo decreto, doveva servire a colmare un vuoto normativo, dal momento che il Regolamento aree agricole, adottato con d.m. n. 46/2019, trova applicazione alle sole aree effettivamente destinate alla produzione agricola e all'allevamento, mentre non risultano disciplinate le attività di bonifica delle aree che, pur risultando tali secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento<sup>8</sup>. A tal proposito, se si poteva condividere l'individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in funzione delle attività effettivamente condotte nelle singole aree, sarebbe invece risultata eccessivamente prudentiale l'applicazione dei limiti previsti dalle CSC residenziali in assenza di attività commerciali ed industriali, oltre che in qualunque altro caso in cui non trovasse applicazione il d.m. n. 46/2019.

3. - *La revisione della procedura ordinaria ex art. 242 TUA.* Gli interventi finalizzati a semplificare ed accelerare la procedura ordinaria possono essere ricondotti alle tre modifiche introdotte nell'art. 242, d.lgs. n. 152/2006 dall'art. 37, comma 1, lett. b) del Decreto semplificazioni, funzionali a dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche.

Il nuovo comma 7 *bis* estende a tutte le procedure ordinarie la possibilità, già prevista per i siti di interesse nazionale (SIN) nell'ambito della previgente formulazione dell'art. 242, di ottenere una certificazione – seppure incompleta – di avvenuta bonifica, liberando così almeno in parte le aree per le quali sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica del suolo-sottosuolo<sup>9</sup>, a condizioni ampiamente cautelative:

- obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione;
- necessità di effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee, fino alla loro completa rimozione, non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso;
- mantenimento delle garanzie finanziarie integrali per l'intero intervento, che vengono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

In sede di conversione del decreto è stato aggiunto il comma 13 *ter*, la cui prima parte sostanzialmente ricalca, per tempi e modi, quella introdotta dall'art. 11, comma 1, d.p.r. n. 120/2017<sup>10</sup>, in relazione

---

<sup>7</sup> L'art. 37, comma 1, lett. a), d.l. n. 77/2021, soppresso nella conversione in legge, prevedeva l'introduzione del seguente comma 1 *bis*, all'interno dell'art. 241 del d.lgs. n. 152/2006: «In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1».

<sup>8</sup> Ancora secondo la citata Relazione illustrativa: «Allo stesso modo, non risultano attualmente disciplinate in modo espresso le modalità di bonifica dei contaminanti non previsti nelle tabelle del d.m. 46 del 2019, né le ipotesi di contaminazione dei suoli profondi (ossia, dei suoli con profondità superiore ad un metro). Ciò determina, sostanzialmente, uno stallo nel recupero dei suoli con destinazione urbanistica agricola».

<sup>9</sup> Condizione non infrequente, dal momento che la bonifica delle acque sotterranee richiede spesso tempi più lunghi, con l'intervento di plurimi soggetti, privati e/o pubblici.

<sup>10</sup> Ove si statuisce che: «Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'Allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri

all'individuazione e all'adozione di valori di fondo naturale (VFN) o antropico (VFA), quali limiti di riferimento in sostituzione delle CSC.

Una novità è costituita dalla facoltà, in capo all'ARPA, di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate, rispetto alle condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale, con la conseguente riconduzione delle CSC ai valori di fondo.

In effetti, nel sito le CSC non vengono rilevate, in quanto costituiscono un riferimento omogeneo per tutto il territorio nazionale; vengono invece rilevate le concentrazioni sitospecifiche di ogni contaminante, da confrontare con le CSC nazionali o con i VFN/VFA definiti dalle linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e le acque sotterranee – delibera Consiglio SNPA 14 novembre 2017 Doc. n. 20/2017<sup>11</sup>.

A tal proposito, è utile esaminare il caso delle «Linee guida per lo studio dei valori di fondo naturale di alcuni metalli e semi metalli nei suoli della Liguria» ove, in alternativa alla determinazione dei valori di fondo, soprattutto nel caso di siti di piccole dimensioni, l'ARPAL propone la produzione, da parte del soggetto interessato, di idonea documentazione della «compatibilità geologica» dei valori rilevati nel sito – di bonifica o d'intervento – rispetto alle condizioni geologiche presenti nel contesto territoriale di appartenenza, ferma restando la convalida da parte dell'ente di controllo.

Si potrebbe dunque ipotizzare che il legislatore abbia voluto delineare una sorta di procedura semplificata per l'adozione di valori limite di concentrazione territoriali, superiori alle CSC, purché compatibili dal punto di vista geologico, idrogeologico ed antropico con il contesto territoriale. Siffatti valori territoriali risulterebbero perciò alternativi, seppure analoghi, rispetto ai VFN/VFA.

Tale procedura potrebbe essere limitata agli interventi di piccola e media entità, per i quali sia ragionevole ritenere che un singolo proponente non abbia le possibilità tecniche, economiche ed organizzative di determinare un valore di fondo strettamente inteso, ma possa dimostrare una più semplice compatibilità dei valori rilevati nel sito rispetto alle condizioni del contesto territoriale di appartenenza.

**3.1. - Le modifiche apportate all'art. 242 ter TUA.** Le modifiche all'art. 242 *ter* – rubricato «Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica» e introdotto dall'art. 52, comma 2, legge n. 120/2020 – sono volte ad introdurre esplicitamente anche i progetti del PNRR<sup>12</sup> nell'ambito degli interventi realizzabili nei siti oggetto di bonifica. Inoltre, le disposizioni dell'articolo in esame vengono rese applicabili anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'art. 242, comma 1 *bis*. Viene confermata

---

dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispose il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia».

<sup>11</sup> Fondo di tipo naturale, nel caso in cui la distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, materiale lapideo e acque sotterranee) derivi dai processi naturali (geochimici, biologici, idrogeologici), con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile. Fondo di tipo antropico, qualora la distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, materiale lapideo e acque sotterranee) derivi dai processi naturali (geochimici, biologici, idrogeologici) e da sorgenti antropiche diffuse. Per un dato contesto storico ambientale detta distribuzione rappresenta lo stato più indisturbato possibile, rispetto a sorgenti localizzate, potenziali o attuali, anche esterne, che impattano sul territorio in esame. Vedi anche la definizione di «ambito territoriale con fondo naturale», contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. *b*), d.p.r. n. 120/2017 «Porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti».

<sup>12</sup> Cfr. nuovo comma 1: «Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo (...)».

la procedura, prevista dall'art. 11, d.p.r. n. 120/2017 per la definizione dei valori di fondo<sup>13</sup> e, con la conversione in legge del decreto, viene riproposta in termini identici la facoltà dell'ARPA competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito, già introdotta nell'art. 242, comma 13 *ter*.

**3.2. - Le modifiche apportate agli artt. 252 e 252 bis TUA.** Molti ritocchi sono stati apportati all'art. 252, che riguarda i siti di interesse nazionale. In particolare, si segnalano:

- la previsione di un futuro decreto del MiTE, su proposta di ISPRA, destinato ad individuare i valori d'intervento sitespecifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiranno i livelli di contaminazione al di sopra dei quali dovranno essere previste «misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione» (comma 3);
- l'eliminazione della preventiva approvazione del Piano della caratterizzazione da parte del MiTE (comma 4).

Il nuovo comma 7 *bis* dell'art. 242, come già rilevato, estende a tutte le procedure ordinarie la possibilità, già prevista dall'art. 252, comma 4 *quater*, che risulta ora abrogato. Infine, è stato abrogato il previgente comma 8<sup>14</sup>, mentre sono stati aggiunti i commi 8 *bis*<sup>15</sup>, 9 *quater*<sup>16</sup> e 9 *quinquies*<sup>17</sup>.

Con riferimento all'art. 252 *bis*, relativo ai SIN di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, la modifica del comma 8<sup>18</sup> e l'abrogazione del comma 9<sup>19</sup> dell'art. 252 *bis* sono volte a semplificare l'azione amministrativa, allineando le modalità di approvazione dei progetti integrati, previsti

---

<sup>13</sup> La modifica, secondo la citata Relazione illustrativa, è intesa a rendere immediatamente fruibili i suoli per nuovi investimenti, estendendo alla bonifica quanto già previsto dal decreto Presidente della Repubblica sulle terre e rocce da scavo, mediante lo «svincolo» di aree in realtà non contaminate, ma solo caratterizzate dalla presenza naturale (non antropica) di determinati elementi.

<sup>14</sup> Che recitava: «In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7». A tal proposito, la Relazione illustrativa specifica che, da una parte, si trattava di una norma inapplicata e, dall'altra, nella parte in cui sembrava legittimare l'avvio dei lavori anche in assenza della valutazione di impatto ambientale, si poneva in contrasto con la pertinente direttiva euorunitaria.

<sup>15</sup> «Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica».

<sup>16</sup> «Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare».

<sup>17</sup> «Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4».

<sup>18</sup> Cfr. comma 8: «Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. Alla Conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252».

<sup>19</sup> In precedenza: «Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse».

nell'ambito degli accordi di programma per la riconversione industriale di aree ricomprese nei SIN, alle modalità di approvazione previste dall'art. 252.

**3.3. - Le modifiche apportate agli artt. 243 e 245 TUA.** Il nuovo comma 6 dell'art. 243 specifica che il trattamento delle acque emunte è obbligatorio anche qualora le medesime vengano riutilizzate nei cicli produttivi in esercizio del sito. La precisazione non aggiunge molto a quanto già disciplinato in precedenza – ovvero il divieto di trasferire l'inquinamento da una matrice all'altra – lasciando comunque aperta la possibilità di operare un trattamento *pre e/o post* utilizzo, in relazione alla composizione chimica delle acque di falda, al tipo di utilizzo, all'eventuale ulteriore e/o diverso inquinamento durante l'utilizzo, alla tipologia di scarico, ecc.

È poi utilmente previsto il dimezzamento dei termini per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, fermo restando qualche dubbio in merito alla consolidata riconduzione dei barrieramenti idraulici – e del conseguente scarico – tra gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza<sup>20</sup>.

Le modifiche all'art. 245, relativo agli obblighi d'intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, intende accelerare e razionalizzare il procedimento per l'identificazione del responsabile, incentivando le misure di caratterizzazione da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione<sup>21</sup> e semplificando le attività della Pubblica Amministrazione, che potrà anche utilizzare le risultanze della caratterizzazione eseguita dal soggetto non responsabile della contaminazione, previa loro validazione da parte dell'ARPA.

**4. - I controlli e la bonifica da parte della Pubblica Amministrazione.** Le modifiche all'art. 248, relativo ai controlli della P.A., sono finalizzate a garantire:

- il rispetto dei tempi d'esecuzione della bonifica<sup>22</sup>;
- il rispetto dei tempi di certificazione<sup>23</sup> del completamento degli interventi;
- il coordinamento con la procedura *ex art.* 242, comma 7 *bis*, relativa alla bonifica anticipata del suolo-sottosuolo rispetto alla falda<sup>24</sup>, con l'espressa previsione di un piano di monitoraggio all'interno della certificazione di avvenuta bonifica.

All'art. 250, relativo alla bonifica da parte della pubblica amministrazione, è stato aggiunto il comma 1 *bis*<sup>25</sup>, che consente alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti locali individuati quali soggetti

---

<sup>20</sup> V. GIAMPIETRO, *MISE, MISU e misure di prevenzione: l'incertezza delle nozioni mette a rischio il proprietario incolpevole*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2018, 6.

<sup>21</sup> Agevolando una eventuale azione di rivalsa. Al contempo, viene agevolata l'attività di indagine della Provincia - precisa sempre la Relazione - posto che l'Ente locale potrà a tal fine utilizzare i risultati (validati da ARPA) della caratterizzazione spontaneamente eseguita dal non responsabile.

<sup>22</sup> Cfr. comma 1: «La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla Provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7».

<sup>23</sup> Cfr. comma 2: «Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni».

<sup>24</sup> Vedi nuovo comma 2 *bis*: «Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7 *bis* dell'art. 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda».

<sup>25</sup> «Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con

beneficiari e/o attuatori di avvalersi delle società *in house* del MiTE, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

**5. - Conclusioni.** In definitiva, il Decreto semplificazioni ha apportato molteplici ritocchi alla normativa in tema di bonifica dei siti contaminati, nella logica del riordino e della semplificazione delle procedure, utile per accelerare la conduzione e la conclusione delle bonifiche, nonché il riutilizzo di tutti i siti, anche in attesa del completo risanamento della falda, purché siano garantiti sia gli obiettivi di bonifica per il suolo-sottosuolo, sia il rischio per i fruitori delle aree. Non sembrano del tutto convincenti le soluzioni date dal legislatore in tema di gestione delle acque sotterranee emunte, e si registra un vuoto normativo relativo alla gestione delle aree agricole, nonché un'evidente imprecisione nella definizione delle procedure di adozione dei valori di fondo naturale, mutate dal d.p.r. n. 120/2017, ma con l'introduzione di una nuova fattispecie, formulata in maniera poco comprensibile – forse individuabile in un valore limite di concentrazione territoriale.

Infine, restano da definire i valori d'intervento sitospecifici delle matrici ambientali in aree marine, da adottare a mezzo di un decreto del MiTE su proposta di ISPRA, mentre sarebbe auspicabile un qualche accenno all'impiego di regole decisionali uniformi a livello nazionale, per valutare la conformità dei valori misurati ai limiti di legge, in relazione all'incertezza associata ai risultati delle misurazioni, in conformità alle UNI 17025, UNI 13005.

---

il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle società *in house* del medesimo Ministero».